



PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE N. 40 DEL 06.09.2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2022.

CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

Visto il comma 8 dell'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 che stabilisce l'obbligo per l'ente locale di approvare, entro il 30 settembre dell'anno successivo, il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visti altresì i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del d.lgs. n. 267/2000 per cui il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni;

Richiamato l'art. 11-bis del d.lgs. n. 118/2011, di seguito riportato:

1. *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
2. *Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
 - a) *la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
 - b) *la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
3. *Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*
4. *Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione;*

Visti i commi 2 e 3 dell'art. 233-bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

- “2. *Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.*
3. *Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”*

Richiamato il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", Allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, in base al quale gli enti locali redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;



Tenuto conto che il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività.

Richiamate inoltre le finalità del bilancio consolidato:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 25/08/2023 avente ad oggetto l'individuazione del Gruppo amministrazione pubblica (Gap) e degli enti e delle società partecipate inclusi nel perimetro di consolidamento, dalla quale risultano i seguenti soggetti da consolidare rispetto all'ente capogruppo:

Denominazione	C.F./P.IVA	Categoria	% partecipazione al 31/12/2022	Anno di riferimento del bilancio	Metodo di consolidamento
GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI SRL	08435750016	Società Partecipata	8,23%	2022	Proporzionale

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 11.05.2023 di approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022, che comprende altresì lo stato patrimoniale, il conto economico e la relazione sulla gestione;

Considerato il bilancio dell'esercizio 2022 della società da assoggettare a consolidamento, approvato dall'organo competente;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. [redacted] del [redacted] avente ad oggetto l'approvazione dello schema di bilancio consolidato, corredato dalla relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa;

Visti i bilanci dell'esercizio 2022 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

Visti altresì la relazione dell'organo di revisione al bilancio consolidato dell'esercizio 2022;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti gli allegati pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal responsabile dell'Aria Finanziaria;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma legale;

DELIBERA



1. di approvare, ai sensi dell'art. 11-bis del d.lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato per l'esercizio 2022 del UNIONE MONTANA ALTA VAL DI SUSÀ composto dai seguenti documenti:
- Stato Patrimoniale e Conto Economico Consolidato (Allegato n. 1) corredato dalla Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa (Allegato n. 2);
 - Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n. 3);
- che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di accertare i seguenti risultati di sintesi dello stato patrimoniale e del conto economico:

Voci di bilancio	Stato patrimoniale Consolidato Attivo
Crediti per la partecipazione al fondo di dotazione	-
Immobilizzazioni	978.168,49
Attivo Circolante	3.457.216,43
Ratei e Risconti Attivi	0,82
TOTALE ATTIVO	4.435.385,74

Voci di bilancio	Stato patrimoniale Consolidato Passivo
Patrimonio netto	2.384.627,44
Fondo per rischi ed oneri	-
Trattamento di fine rapporto	4.318,03
Debiti	1.716.848,46
Ratei e Risconti Passivi	329.591,81
TOTALE PASSIVO	4.435.385,74
<i>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</i>	-

Voci di bilancio	Conto Economico Consolidato
Componenti positivi della gestione	632.671,91
Componenti negativi della gestione	568.590,39
Risultato della gestione operativa	64.081,52
Proventi ed oneri finanziari	- 4.978,24
Rettifiche di valore delle attività finanziarie	-
Proventi ed oneri straordinari	- 66.345,37
RISULTATO DI ESERCIZIO ante imposte	- 7.242,09
Imposte	6.739,64
RISULTATO DI ESERCIZIO dopo le imposte	- 13.981,73
<i>Risultato di esercizio di pertinenza di terzi</i>	-

3. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del predetto d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.